

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo ha già provveduto ad illustrare in Parlamento, nelle sue grandi linee, la strategia delle azioni intraprese e di quelle ancora da avviare per ricondurre sotto controllo le principali grandezze del nostro sistema economico.

La manovra, come delineata dal Consiglio dei ministri del 22 marzo scorso, muove dalla necessità di riportare la domanda interna a livelli e tassi di sviluppo comparabili e compatibili con quelli degli altri Paesi, nel quadro degli indirizzi previsti, per il 1981, dal piano triennale.

Nella prima parte dell'anno, infatti, la domanda, se pur cedente, si era mantenuta a livelli relativamente elevati, facendo perdurare uno squilibrio nei conti con l'estero e una pressione sui prezzi interni e sul valore esterno della lira che non potevano essere a lungo sopportati. La resistenza di fondo della domanda interna era alimentata

da un disavanzo pubblico, che si andava rivelando nettamente più elevato del previsto e che minacciava di gonfiarsi ancora di più sotto l'impulso di nuove spese correnti decise dal Parlamento o sotto esame, e da una ondata di rivendicazionismo nel pubblico impiego.

In queste condizioni il Governo si preoccupava innanzitutto di difendere il conto capitale della bilancia dei pagamenti, minacciato anche dall'aumento dei tassi di interesse tedeschi, attraverso un aumento del tasso di sconto e uno spostamento della parità della lira nel sistema monetario europeo verso la zona centrale dell'area di oscillazione. La stretta creditizia introdotta in gennaio con la fissazione di nuovi e più comprensivi massimali all'espansione del credito veniva così confermata e rafforzata nella componente di costo del credito. Questo contenimento della domanda attuato attraverso lo strumento monetario rischie-

rebbe però di penalizzare gli investimenti e l'occupazione, se non fosse accompagnato da un'azione diretta al controllo della spesa pubblica corrente e, indirettamente, dei consumi privati. La « fase due » di contenimento del disavanzo pubblico consiste in interventi di riduzione della spesa corrente al volume che è presupposto dal piano a medio termine 1981-1983 e, in coerenza ed applicazione del piano stesso, nell'adozione di interventi di investimento in settori strategici dello sviluppo e di sostegno all'esportazione.

Una terza fase della manovra del Governo mira ad agire sulle cause di fondo che mantengono e perpetuano il circolo vizioso dell'inflazione nel nostro Paese: la modifica dell'assurda spirale salari-prezzi e delle procedure di determinazione dei redditi nominali diventa la condizione necessaria per quel rientro dell'inflazione che è diventato ormai indispensabile per un allentamento delle tensioni economiche e per una rinnovata crescita sociale e civile del nostro Paese.

Il contenimento del disavanzo

1. — Gli interventi di contenimento, la « fase due » della manovra di politica economica, sono volti a realizzare un miglioramento nella situazione della finanza pubblica dell'ordine di 5.000 miliardi di lire come risultante sia di maggiori entrate tributarie e contributive che di minori spese.

Il presente disegno di legge specifica, limitatamente alle azioni da intraprendere nell'ambito del bilancio dello Stato — le cui poste hanno riflessi sia sulle amministrazioni centrali che su quelle regionali —, le varie misure che vengono proposte, con l'intento di realizzare un miglioramento del disavanzo pubblico valutabile sull'ordine di 2.500 miliardi di lire.

Per quanto, in particolare, attiene alle amministrazioni centrali, le misure riguardano sia un contenimento delle spese aventi un minimo di discrezionalità, sia specifici interventi nel campo dell'istruzione.

La proposizione delle riduzioni di spesa ha richiesto un'attenta valutazione delle varie posizioni, risultando difficoltosa, se non pericolosa, la via di tagli generalizzati di tutte le dotazioni di bilancio, pena il rischio di mortificare la stessa funzionalità dei servizi e quindi l'operatività delle amministrazioni.

Il criterio seguito è stato quello di selezionare un numero circoscritto di spese relative a talune competenze accessorie al personale ed all'acquisto di beni e servizi.

A tale scopo mirano, infatti, gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, che prevedono, il primo, una riduzione del 5 per cento delle spese per indennità di missione all'interno ed all'estero, i compensi per lavoro straordinario e gli assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle segreterie particolari e, il secondo, una riduzione del 10 per cento nelle spese concernenti: acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese riservate; spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; compensi per speciali incarichi; manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; spese per studi, indagini e rilevazioni; spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.

Non è da escludere che tali riduzioni — operate con criterio di generalità — possano generare turbativa nel regolare funzionamento di talune amministrazioni: è pertanto necessario che queste ridisegnino i loro programmi di attività per la restante parte dell'anno, in modo da operare nell'ambito della ridotta dotazione, senza fare affidamento ad integrazioni di bilancio, che potranno essere assentite solo in casi eccezionali e dopo attenta verifica dei relativi fabbisogni.

L'articolo 3 prevede una riduzione del 5 per cento per i trasferimenti correnti ad organismi, enti ed associazioni varie, con esclusione di quelli a carattere internazionale.

La riduzione opera anche nei casi in cui il contributo risulta quantificato da leggi specifiche, le quali, pertanto, debbono rite-

nersi tutte modificate in senso riduttivo dal presente disegno di legge.

Accanto alle tre misure riduttive ora illustrate, valide con carattere di generalità, il provvedimento considera anche, da un lato, ulteriori riduzioni da individuare su specifici capitoli della categoria relativa all'acquisto di beni e servizi, riduzioni che dovrebbero concorrere a raggiungere un complessivo taglio di almeno il 5 per cento della categoria stessa; dall'altro lato, viene data facoltà al Ministro del tesoro di apportare in bilancio, con propri decreti, tutte le eventuali riduzioni — sia di parte corrente che del conto capitale — che venissero proposte dai competenti Ministeri. Detti decreti, oltre ad essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno allegati a corredo del conto consuntivo dell'anno 1981.

Al settore scolastico sono rivolti gli articoli 5, 6 e 7.

Con l'articolo 5 si pone un freno, a decorrere dall'anno scolastico 1981-1982, alla istituzione di nuove sezioni di scuola materna e di nuove scuole secondarie ed artistiche: la misura, che comporterà un indubbio contenimento della spesa, si impone anche per la presenza di una popolazione scolastica in evidente calo numerico. Con lo stesso articolo — allo scopo di limitare il conferimento degli incarichi e supplenze — vengono riconfermate le disposizioni dirette al raggruppamento di tutte le frazioni di orario in cattedre o posti orario da assegnare ad un unico insegnante nelle scuole medie, secondarie ed artistiche ed a vietare il conferimento di nuovi incarichi o supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, qualora non sia stata esaurita la disponibilità di insegnanti di ruolo o non di ruolo trovantisi per qualsiasi causa in posizione soprannumeraria. Stabilisce, infine, il medesimo articolo 5 che la nomina del personale incaricato e supplente, il quale non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche a quelli economici: si riducono così i casi — non infrequenti — di corrispondere due o più stipendi per lo stesso posto.

L'articolo 6 fissa nell'unica misura di lire 30.000 la tassa dovuta per il rilascio di diplomi, tassa che attualmente varia dalle 1.500 alle 3.000 lire. Con lo stesso articolo si provvede ad un adeguamento delle tasse universitarie, nonchè — tenuto conto dei redditi personali e familiari dello studente — del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'articolo 7 prevede che l'indennità integrativa speciale, nei casi in cui il personale insegnante non di ruolo abbia obblighi di orario inferiori a quelli del corrispondente personale di ruolo, sia corrisposta in proporzione alle ore di insegnamento attribuite, anzichè per intero, come attualmente previsto. Resta, comunque, stabilito che la riduzione non potrà andare oltre la metà dell'indennità stessa.

La norma si rende necessaria non soltanto per gli innegabili riflessi di carattere finanziario — ove si consideri che, su circa 200.000 incaricati con orario ridotto, la metà presta servizio per un numero di ore pari ad un terzo o alla metà dell'orario intero — ma soprattutto per avviare a soluzione uno dei più gravi problemi della scuola, come quello degli spezzoni di orario.

Scoraggiando, infatti, la ricerca dell'insegnamento come attività di completamento per professionisti che vogliono assicurarsi un minimo di reddito, si avranno meno resistenze all'introduzione dell'orario a tempo pieno ed alla destinazione dei docenti ad un gruppo di materie affini, anzichè ad una sola cattedra, con numero di ore di insegnamento limitato.

Gli articoli da 8 a 12 sono dedicati alla finanza regionale.

Con l'articolo 8 la percentuale di incremento per l'anno 1981 del fondo comune regionale (*ex* articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281) viene limitata al 18 per cento del corrispondente fondo dell'anno 1980.

Com'è noto, la crescita del fondo è commisurata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, all'aumento che si registra nelle previsioni delle entrate tributarie dello Stato: in base a tale automati-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

smo, la crescita del fondo avrebbe dovuto assumere dimensioni veramente abnormi, dato che le entrate tributarie dello Stato — in forza di particolari fattori — presentano rispetto all'evoluzione del prodotto interno lordo una crescita di gran lunga superiore. Trattasi di un meccanismo perverso, che dovrà assolutamente essere debitamente corretto in sede di riscrittura della predetta legge n. 356 del 1976, che giunge a scadenza con il 1981.

La riduzione dell'aumento al 18 per cento si traduce in un taglio di circa 560 miliardi nella dotazione del fondo per l'anno 1981: ciò costringerà le regioni a modificare i loro bilanci (a ciò autorizzate dall'articolo 12 del presente disegno di legge), ma va precisato che detti bilanci non dovranno essere ridotti di 560 miliardi di lire, ma solo di circa 340 miliardi di lire, avendo le regioni impostato i loro bilanci sulla base di un fondo comune pari a lire 2.762 miliardi, quale risultava dal progetto di bilancio presentato al Parlamento sotto la data del 30 settembre 1980. È solo in forza delle successive « note di variazioni » che — accresciutesi le previsioni di entrate tributarie — è venuto, di conseguenza, a modificarsi in aumento anche il fondo comune regionale, aumento però che non è di già scontato nei bilanci regionali.

L'articolo 9 rende definitiva la percentuale di incremento (12,7 per cento) che — in via provvisoria — era stata considerata, in sede di previsioni iniziali, per la determinazione del fondo per i programmi regionali di sviluppo (*ex* articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281). Come ogni anno, a tale percentuale provvisoria si sarebbe dovuta sostituire, in corso d'anno, quella definitiva (20,3 per cento), che è risultata dalla Relazione sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento il 31 marzo 1981.

La conservazione, invece, della percentuale provvisoria determina una minore consistenza del fondo di sviluppo di circa 27 miliardi: trattandosi anche qui di variazione successiva alla predisposizione dei bilanci da parte delle regioni, non si pone l'esigenza

di modificare i bilanci predisposti dalle regioni stesse.

L'articolo 10 è inteso a graduare le erogazioni del fondo comune in relazione alle effettive necessità di cassa delle regioni a statuto ordinario.

Tale graduazione consentirebbe di ovviare alle rilevanti erogazioni anticipate da parte del Tesoro, erogazioni che, in presenza delle consistenti giacenze presso il sistema bancario, avrebbero l'unico effetto di incrementare ulteriormente le giacenze regionali e, in ultima analisi, di contribuire all'espansione della liquidità del sistema economico.

L'articolo 11 ha lo scopo di stimolare la presentazione da parte delle regioni di progetti idonei a conseguire gli interventi delle Comunità europee: a tale presentazione, infatti, resta subordinata l'erogazione alle regioni di fondi a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di intervento.

Si mira con questa norma a scongelare, almeno in parte, il credito potenziale che il nostro Paese vanta verso i vari fondi comunitari, credito che — sulla base dei più recenti elementi di informazione — ha ormai notevolmente superato i 2.000 miliardi di lire.

L'articolo 13 è inteso a ridurre alcuni trasferimenti correnti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, le erogazioni statali che vengono effettuate a titolo di compensazione delle quote fisse di tributi erariali soppressi con l'entrata in vigore della riforma tributaria.

Complessivamente, la riduzione proposta (pari a lire 165 miliardi), se confrontata con l'insieme di tutti gli altri trasferimenti statali correnti in favore dei suddetti enti, comporta una diminuzione dei mezzi finanziari compatibile con le necessità di spesa degli enti stessi.

Infatti, il criterio che si è inteso adottare è stato quello di assicurare per il 1981 alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano un incremento, rispetto alle erogazioni del 1980, dell'ordine del 18 per cento, analogamente, cioè, a quanto operato nei confronti delle regioni a statuto ordinario. A tale crescita rispetto

al 1980 si perverrà tenendo presente il coacervo delle devoluzioni di quote di entrate erariali dovute alle regioni in quota fissa, delle erogazioni dovute in sostituzione di tributi soppressi e delle cosiddette « quote variabili ».

Per quanto, in particolare, concerne la regione Sicilia, la riduzione (lire 50 miliardi) viene effettuata sul contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 27 aprile 1978, n. 182.

L'articolo 14 reca una norma intesa a limitare per l'anno 1981 e successivi i consumi energetici, con riferimento alle quantità di olio combustibile da destinare al riscaldamento degli uffici degli enti del settore pubblico allargato.

2. — Alla riduzione del fabbisogno del settore statale, prevista con la presente manovra di politica fiscale, contribuisce per circa 600 miliardi di lire un aumento delle entrate tributarie, che potrà derivare da una sollecita approvazione del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento (atto Camera n. 1507), con il quale viene a cadere la pregiudiziale tributaria nei confronti di alcune categorie di evasori.

Il maggior gettito è da collegare in gran parte ad alcune norme con cui verrà completata la versione di questo disegno di legge che sarà sottoposta alla votazione parlamentare.

Attualmente, già negli articoli 19, 20 e 21 del citato disegno di legge è previsto un meccanismo di dichiarazione integrativa, che permette a coloro che per il futuro non vorranno correre l'alea di un immediato procedimento penale (e di un maggior accertamento) di potersi mettere in regola circa le infedeli dichiarazioni degli anni passati (il cui accertamento sarebbe facilitato dal raffronto con le nuove dichiarazioni più scrupolose proprio per l'abolizione della pregiudiziale tributaria). Costoro non godranno di una sanatoria tributaria, bensì è permesso loro di mettersi in regola senza il rischio di dover incorrere nel futuro in sanzioni pecuniarie; è inoltre prevista una rateizzazione di questi pagamenti. Per poter incassare circa 600 miliardi di lire

entro il 31 dicembre 1981 verrà presentato un emendamento che, senza abolire la possibilità di rateizzazione per coloro che potrebbero avere problemi di liquidità, renderà conveniente, riducendo gli interessi a carico, il versamento immediato delle somme (o di una parte di queste) entro la fine di quest'anno. Ovviamente, sarà necessaria un'approvazione del disegno di legge non oltre luglio, in quanto esso prevede che queste dichiarazioni integrative, da redigere su appositi stampati, debbono essere presentate entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge.

Questo maggior gettito, che va ad aggiungersi ai 3.000 miliardi di lire di riduzione di evasione già preventivati nel bilancio 1981, rappresenta, in un certo senso, un anticipo degli ancora maggiori benefici che deriveranno alle finanze dello Stato per il futuro dall'approvazione del disegno di legge, le cui caratteristiche di significativo deterrente all'evasione vengono colte dalla stampa intitolandolo « manette agli evasori ».

3. — Alle misure testè illustrate, relative al bilancio statale ed a quelli regionali, si accompagnano specifici interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria e di quella previdenziale, interventi che formano oggetto di due distinti provvedimenti legislativi.

Obiettivo di questi provvedimenti è quello di apportare ai due comparti un complessivo miglioramento, che per l'anno 1981 dovrebbe collocarsi nell'ordine dei 2.500 miliardi di lire, così realizzandosi l'auspicato beneficio di lire 5.000 miliardi necessario per ricondurre, come si è già detto, il volume del disavanzo a quello ipotizzato in sede di formulazione del piano a medio termine.

4. — Con la presentazione dei provvedimenti di legge ora ricordati, il Governo non ritiene esaurita la complessiva manovra di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Ai provvedimenti di legge debbono necessariamente far seguito altre misure che incidano durevolmente sulle strutture, in modo da rimuovere ogni meccanismo che, con

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effetti perversi, renderebbe effimeri i risultati che si intendono raggiungere con l'attuale manovra.

Determinante, a questi fini, risulterà l'opera del Parlamento, al cui esame risultano già sottoposti alcuni disegni di legge, dai quali si attendono indubbi benefici per il settore previdenziale.

Trattasi, in particolare, dei seguenti disegni di legge, dei quali non può che auspicarsi un sollecito *iter* parlamentare:

atto Senato n. 464, concernente la revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (presentato il 14 novembre 1979);

atto Camera n. 1122, concernente il riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (presentato l'11 dicembre 1979);

atto Camera n. 1296, concernente la riforma del sistema pensionistico (presentato il 23 gennaio 1980);

atto Senato n. 837, recante norme per il riordinamento della previdenza in agricoltura (presentato il 19 marzo 1980).

Altrettanto proficua, a questi fini, può risultare l'azione che il Parlamento vorrà svolgere nella definizione di nuovi interventi di spesa.

Il riferimento costante alle effettive possibilità di realizzazione della spesa delle amministrazioni interessate è indispensabile se il Parlamento vuole recuperare sovranità e controllo sui flussi di spesa. Attualmente lo scartamento fra competenza e cassa e la mole dei residui passivi hanno raggiunto dimensioni tali da rendere il bilancio dello Stato una rappresentazione di flussi « senza tempo », la cui lettura non è più di guida all'effettiva distribuzione delle risorse e all'effettivo impatto sulla domanda operati dalla finanza pubblica.

5. — Per l'evidente motivo di attivare quanto prima le conseguenti variazioni di bilancio, con l'articolo 16 si stabilisce che il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le spese per competenze accessorie al personale dello Stato e delle amministrazioni autonome, iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1981, relative a: indennità di missione e rimborso spese di viaggio nel territorio nazionale ed estero; compensi per lavoro straordinario, ivi compreso quello di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734; assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle segreterie particolari, sono ridotte del 5 per cento in termini di competenza; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

Art. 2.

Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1981, concernenti: acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese riservate; spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; compensi per speciali incarichi; manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; spese per studi, indagini e rilevazioni; spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni, sono ridotte del 10 per cento in termini di competenza; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

Per le ulteriori spese iscritte nella medesima categoria « acquisto di beni e servizi », diverse da quelle elencate nel precedente comma, le riduzioni, in termini di competenza e di cassa, saranno determinate in misura tale che assicurino, nel complesso, una diminuzione di almeno il 5 per cento del

totale della categoria medesima, depurato dell'importo relativo a spese stabilite per legge o per convenzione.

Art. 3.

Le spese per trasferimenti correnti ad enti, associazioni e ad altri organismi, con esclusione di quelli a carattere internazionale, iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per l'anno finanziario 1981, sono ridotte, ancorchè predeterminate da specifici provvedimenti legislativi, del 5 per cento; lo stesso importo è portato in diminuzione delle correlative autorizzazioni di cassa.

Per il caso in cui la residua disponibilità esistente sugli stanziamenti dell'anno 1981 non presentasse margini sufficienti per operare le riduzioni di cui al comma precedente, il recupero dei corrispondenti importi sarà effettuato a valere sulle dotazioni da iscrivere nel bilancio di previsione 1982.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli sui quali realizzare le riduzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, in termini sia di competenza che di cassa.

Con suoi decreti il Ministro del tesoro potrà altresì effettuare ogni altra riduzione di spese — non predeterminate per legge — all'uopo proposta dai competenti Ministeri; i relativi decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno allegati al rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 1981.

Art. 5.

Per l'anno scolastico 1981-1982 non si dà luogo nè all'istituzione di nuove sezioni di scuola materna nè all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche.

Il numero delle classi che potranno funzionare, in ciascuna provincia, rispettivamente, per ciascun grado ed ordine di scuola, non potrà superare complessivamente, per il medesimo anno scolastico 1981-1982, il relativo numero delle classi funzionanti nel precedente anno scolastico.

Ai fini di cui al precedente comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-1982 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di lire 30.000.

La tassa di lire 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica o scientifica.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno accademico 1981-1982, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di lire 20.000, lire 60.000 e lire 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in lire 30.000 per il primo anno, aumentata a lire 40.000

per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università o gli istituti superiori, è aumentata a lire 50.000.

A partire dallo stesso anno accademico 1981-1982 è istituita una tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale, cui sono assoggettati gli studenti con redditi personali superiori a 10 milioni annui o appartenenti a famiglie che dispongono di un reddito complessivo annuo superiore a 18 milioni.

La misura della tassa erariale suppletiva di cui al comma precedente viene fissata in lire 50.000 in caso di reddito personale dello studente da lire 10 milioni a lire 18 milioni; in lire 100.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 18 e fino a 25 milioni; in lire 200.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 25 e fino a 35 milioni; in lire 350.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 35 milioni.

Ai fini della documentazione dei redditi personali e familiari di cui ai precedenti commi, gli studenti interessati sono tenuti a produrre all'università o agli istituti superiori universitari una autocertificazione, di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Copie delle autocertificazioni sono inviate dalle università o dagli istituti superiori universitari ai comuni di loro residenza, nonchè ai centri di servizio o agli uffici delle imposte dirette competenti e all'anagrafe tributaria.

Il Ministro delle finanze dispone annualmente accertamenti a scandaglio sulla base delle certificazioni di cui ai precedenti commi.

Con proprio decreto lo stesso Ministro stabilisce i criteri e le modalità per il controllo di cui al precedente comma.

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

Art. 7.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, è dovuta in proporzione al numero delle ore di servizio effettivamente prestato, analogamente a quanto previsto per lo stipendio dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Art. 8.

In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, il fondo comune istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, per l'anno 1981, applicando al fondo determinato per l'anno 1980, ai sensi del citato articolo 1 della richiamata legge 10 maggio 1976, n. 356, la percentuale di incremento del 18 per cento.

Art. 9.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in lire 262.313.804.000.

Art. 10.

L'erogazione delle somme spettanti alle singole Regioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ferma restando la cadenza bimestrale, viene disposta con decreti del Ministro del tesoro per importi da commisurare alle effettive necessità di cassa delle Regioni stesse, tenuto conto delle disponibilità esistenti sui conti correnti accesi da ciascuna Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 11.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti — previe intese con l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri — provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla Commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle Regioni di fondi, ancorchè già ripartiti dal CIPE o dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali d'intervento — comprese le quote del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma — resta subordinata alla di-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mostrazione dell'idoneità dei progetti a conseguire gli interventi delle Comunità europee.

Art. 12.

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 9, le Regioni apportano le conseguenti modifiche ai propri bilanci ed assicurano l'osservanza di quanto stabilito dal terzo comma del precedente articolo 11.

Art. 13.

Le somme da corrispondere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 6,5 miliardi per la Regione Sardegna; di lire 7 miliardi per la Regione Valle d'Aosta; di lire 1,5 miliardi per la Regione Trentino-Alto Adige; di lire 43 miliardi per la Regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 27 miliardi per la Provincia autonoma di Trento e di lire 30 miliardi per la Provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla Regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 50 miliardi.

Art. 14.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.